



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Dott. Antonio Barbetta, ha emesso la seguente

SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

EX ART. 67 e segg. CCII

letta l'istanza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e segg. CCII depositato in data 22 settembre 2025 nell'interesse del sig. [REDACTED] (C.F.:

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED]
[REDACTED] con l'ausilio delle gestore della Crisi, [REDACTED];

rilevata la propria competenza;

letto il proprio decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art 70 CCII del 22 settembre 2025, con pronuncia del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente e le ulteriori misure protettive di cui al comma 4 dell'art. 70 CCII con sospensione delle procedure esecutive in corso;

rilevato che l'OCC, in ottemperanza a tale provvedimento, inviava le comunicazioni di rito ai creditori in data 27 settembre 2025, nonché effettuava idonea pubblicità della proposta in data 07 ottobre 2025;

letta la relazione finale ex art 70 CCII presentata dal gestore della crisi in data 27 ottobre 2025;

rilevato che non sono pervenute osservazioni a cura dei creditori;

rilevato che la situazione complessiva debitoria del ricorrente ammonta a complessivi € 152.108,02;

rilevato che il ricorrente è lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato e una retribuzione lorda mensile pari ad € 1.350,00;

osservato, che il piano proposto prevede il pagamento nella misura del 100% dei crediti in prededuzione e dei crediti privilegiati, il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 2,64 % attraverso il pagamento di 112 rate mensili, di cui 110 pari ad € 668,00 e 2 pari ad € 5.500,00;

ritenuto, conclusivamente, che il proposto piano appare fattibile e volto ad ottenere un soddisfacimento superiore a quello che si verrebbe a realizzare concretamente con la procedura alternativa di liquidazione controllata;

ritenuto che non emergono dagli atti elementi idonei a far ritenere che il debitore abbia colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento, trattandosi di obbligazioni assunte per sostenere le esigenze di vita strettamente personale e familiare;

ritenuto conclusivamente che il piano proposto rappresenta infine un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori e la necessità di assicurare ai ricorrenti il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare e, come tale, può quindi essere omologato.

p. q. m.

visto l'art. 70 CCII., **omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore** proposto dal sig. [REDACTED] (C.F.: [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED] con l'ausilio delle gestore della Crisi, Dott. Lorenzo Patarnello, professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni proprie degli organismi di composizione della crisi,

dispone

che l'OCC risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà;

dispone

più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi; i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie; eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato; l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;

dispone

l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di Lecce a cura del Gestore della crisi e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);

dà atto

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

manda

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC;

dichiara

chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019.

Lecce, 3.11.2025

Il Giudice Delegato
dott. Antonio Barbetta